Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 28/01/2021
Adunanza – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEI MERCATI (LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1, COMMI 816-847)

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **14:00** convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, tramite collegamento in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge n. 27 del 4 aprile 2020, si è riunito il Consiglio comunale.

Il Segretario Generale Dott.ssa Galliani Raffaella, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **22** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **1** del **28/01/2021**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gurioli Andrea – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Dalboni Gabriele, Guidotti Isabella, Abagnato Samuele.

Risultano presenti gli Assessori: Ruggeri Matteo, Pinelli Simona, Masetti Massimo, Nanni Paolo, Bevacqua Concetta, Lollini Alessia.

Successivamente il Presidente della seduta del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 7 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	ABAGNATO SAMUELE	Presente
GURIOLI ANDREA	Presente	RATTI IRENE	Presente
CASONI CHIARA	Presente	AGOSTINELLI FABRIZIO	Presente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	SETA ERIKA	Assente
DURANTE MARIO	Presente	PEDICA MIRKO	Assente
CIRAULO FRANCO	Presente	LA MORGIA UMBERTO	Presente
PERI LORENA	Presente	DORIA ANDREA	Presente
FRASCAROLI TAMARA	Presente	DALBONI GABRIELE	Presente
BONIFAZI GIULIO ALBERTO	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
MOROTTI ALICE	Presente	TONELLI ANDREA	Presente
TRITTONI GABRIELLA	Presente	CAPPELLINI PIETRO	Assente
MELI GIULIA	Assente	BAGLIERI GIOVANNI	Presente
ATTANASIO MARIA	Presente		

PRESENTI N. 21 **ASSENTI N. 4**

Deliberazione n. 7 del 28/01/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68".
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:
"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per

i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei previgenti sistemi di prelievo applicati dal Comune di Casalecchio di Reno (imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni disciplinati dal capo primo del D. Lgs. 507/1993 e il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, COSAP, istituito a norma dell'art. 63 del d. lgs. 446/1997);

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

Considerato che a norma del disposto dell'art. 42 lettera f) del TUEL al Consiglio Comunale spetta la disciplina generale, mentre la determinazione in concreto delle tariffe resta nella competenza residuale della Giunta Comunale (art. 48 del TUEL);

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale per la concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria (CAEP) e del canone mercati, riportato in allegato;

Richiamata la propria deliberazione C.C. n° 79 del 2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato differito al 31 marzo il termine per il pagamento della quota dovuta per il rinnovo annuale delle fattispecie pubblicitarie e si è inoltre stabilito che fino all'adozione del regolamento le somme eventualmente incassate costituiscono quota assunta in acconto, suscettibile di successivo conguaglio;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446

del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha previsto che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazione;

Sentita la Giunta Comunale;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 25 gennaio 2021;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Bevacqua;

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Preso atto che durante la discussione sono risultati assenti dal collegamento in videoconferenza i Consiglieri La Morgia e Morotti, mentre sono risultati nuovamente presenti i Consiglieri Cappellini e Meli. Presenti 21.

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:
Presenti: 21
Votanti: 19
Favorevoli: 15 (Gruppi P.D., E'Wiva Casalecchio, Casalecchio da vivere)
Contrari: 4 (Gruppi Lega Salvini Premier e Lista Civica Casalecchio di Reno)
Astenuti: 2 (Gruppo Movimento 5 stelle)
, il Consiglio

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e i mercati, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-847 riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, compresi i due allegati A) e B);

3. di procedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

4. di disporre che il presente regolamento trova applicazione, quanto alle norme operative, dalla sua entrata in vigore legale e per quanto concerne il sistema di calcolo del canone, dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, per cui i competenti uffici provvederanno a verificare l'eventuale necessità di ricalcoli a conguaglio, secondo le indicazioni contenute nello stesso regolamento;

5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio GURIOLI ANDREA	Il Segretario Generale GALLIANI RAFFAELLA